Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 settembre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1976, n. **664.**

Approvazione del regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi del Ministero della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 28 novembre 1923, n. 2440, e relativo regolamento;

Considerata la necessità di disciplinare con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 28 novembre 1923, n. 2440, le spese da farsi in economia da parte del Ministero della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento concernente le spese da farsi in economia per i servizi del Ministero della marina mercantile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1976

LEONE

MORO — GIOIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 14

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE SPESE IN ECONOMIA DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA MARINA MERCANTILE

Art. 1.

Per i servizi inerenti alle proprie attribuzioni, l'Amministrazione centrale della marina mercantile e gli organi ed uffici che ne dipendono, hanno facoltà di eseguire in economia le seguenti spese:

1) manutenzione e riparazione ordinarie di locali e dei relativi impianti;

2) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, con l'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;

3) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, materiale didattico, macchine di ufficio, qualora la fornitura di tali materiali non rientri nella competenza del Provveditorato generale dello Stato;

4) piccoli impianti e spese di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice, di acqua e di telefono;

5) acquisto e rilegatura di libri, stampa, opuscoli e simili, acquisti di stampati speciali, spese di ufficio e cancelleria, stampa litografica, riproduzioni fotografiche, in quanto non di competenza del Provveditorato generale dello Stato;

6) affitto di locali con durata inferiore ad un anno e per una spesa massima di L. 3.000.000 e noleggio di mobili e strumenti, in occasione di espletamento di concorsi ed esami (compreso il

noleggio di autovetture per i concorsi di autista) quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le formali attrezzature; spese per la divulgazione a mezzo stampa dei concorsi;

7) spese per traduzioni, registrazioni, compensi a interpreti;

8) spese relative ad organizzazione di convegni nazionali ed internazionali;

9) spese di rappresentanza da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

10) spese per indagini scientifiche connesse ad attività istituzionali entro un limite massimo di spesa di L. 3.000.000;

11) spese per manifestazioni di carattere didattico, scientifico e culturale entro un limite massimo di spesa di L. 3.000.000;

12) spese di trasporto e facchinaggio, spese minute e varie;

13) spese per diplomi e medaglie.

Art. 2.

L'esecuzione in economia delle spese indicate nel precedente articolo può essere disposta direttamente dagli uffici competenti fino alla somma di L. 5.000.000; oltre tale importo e fino a quello di L. 10.000.000 è necessaria la preventiva autorizzazione ministeriale.

Ai fini dell'autorizzazione ministeriale per le spese in economia dovranno essere trasmessi al Ministero i preventivi per le forniture e le perizie per i lavori, redatti in conformità alle vigenti norme, che determinino la natura e l'entità della spesa.

Art. 3.

I lavori e le provviste in economia di cui al presente regolamento sono eseguiti, sotto la diretta responsabilità dei funzionari incaricati, in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario, a norma e con le modalità previste dagli articoli 67 e seguenti del regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 4.

Al pagamento delle spese in economia eseguito dall'amministrazione centrale si provvede con ordinativi diretti sulle tesorerie — ovvero qualora le esigenze del servizio e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano — mediante aperture di credito a favore del consegnatario-cassiere, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796.

Al pagamento delle spese in economia eseguite dagli organi dipendenti dal Ministero si provvede con apertura di credito a favore dei funzionari delegati, ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, e nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili di ogni eccedenza di spesa per qualsiasi titolo o motivi avvenuta sulle somme poste a loro disposizione o per inosservanza dei limiti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 5.

Alle spese per i servizi in economia previste dall'art. 1 del presente regolamento, si provvede con le somme stanziate sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, salva l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, per le spese indicate dalla legge 28 settembre 1942, n. 1140.

Art. 6.

La documentazione dei lavori o forniture, da unirsi alla liquidazione delle spese, dovrà essere redatta nella forma e nei modi stabiliti dall'art. 277 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per le forniture, e dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, per i lavori.

Art. 7.

Le spese relative a lavori e forniture non potranno essere pagate, se prima non ne sia stato eseguito e approvato il collaudo parziale o finale, secondo le vigenti disposizioni sulla direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori dello Stato, di cui agli articoli 67 e seguenti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e gli articoli 121, 122 e 123 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Per i lavori in economia che comportino sul complessivo definitivo una spesa non superiore a L. 2.000.000 si applica, ai fini del collaudo, la legge 23 febbraio 1952, n. 133.

Visto, *il Ministro per la marina mercantile*
GIOIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1976, n. **665**.

Autorizzazione alla società di mutuo soccorso « Fondazione XXV Aprile », in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 665. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1976, col quale sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la società di mutuo soccorso « Fondazione XXV Aprile », in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 70.000.000, un immobile sito nel comune di Pino Lago Maggiore (Varese), da destinare a casa di riposo per i propri soci e loro familiari, di proprietà dei signori Walter Solieri e Maria Bensi, come da atto condizionato di compravendita a rogito dott. Gaetano Maria Arena, notaio in Milano, del 23 dicembre 1971, n. 54785 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1976, n. **666**.

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 666. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzato ad accettare una donazione, consistente in un appezzamento di terreno di mq 13310 sito nel comune di Novoli (Lecce), distinto nel catasto rustico alla partita 3011, foglio 2, particella 139, disposta dal comune di Novoli con atto in data 10 aprile 1974, n. 105531 di repertorio, a rogito dott. Vladimiro Gloria, notaio in Lecce, da destinare alla costruzione di un centro di addestramento professionale per lavoratori.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1976.

Sostituzione del commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674;

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1962, con il quale il prof. Francesco Casalengo venne nominato commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Considerato che il prof. Francesco Casalengo è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° settembre 1975 e che, pertanto, è venuto a mancare uno dei requisiti indispensabili per la prosecuzione di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione;

Considerato che nella fattispecie il conferimento dell'incarico di commissario, in quanto è inscindibilmente collegato con la preposizione in maniera continuativa ad un ufficio per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla carica, dà luogo all'instaurazione nei

confronti dell'amministrazione di un vero e proprio rapporto di servizio a carattere permanente, **in tutto** assimilabile a quello derivante da pubblico impiego;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Francesco Casalengo dall'incarico di commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Ritenuto che il dott. Giacomo Di Iorio, provveditore generale dello Stato, è in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento di tale incarico;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Giacomo Di Iorio è nominato commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra in sostituzione del prof. Francesco Casalengo, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1976
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 303

(10626)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1974, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 247, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1974-78 ed è stato nominato membro del consiglio stesso l'ing. Alberto Alfano, nella sua qualità di presidente dell'Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale;

Vista la lettera in data 2 maggio 1976, con la quale è stato comunicato che il contramm. (G.N.) Rocco Alfonzetti è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale, in sostituzione dell'amm. di divisione Alberto Alfano;

Decreta:

Il contramm. (G.N.) Rocco Alfonzetti, presidente dell'Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione dell'amm. di divisione (G.N.) Alberto Alfano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976
Registro n. 4 *Marina mercantile, foglio n.* 17

(10503)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Aosta, Crema, Ivrea, Novi Ligure, Rivarolo, Rovereto, S. Pellegrino, Savigliano, Tarvisio, Trieste, Varese e della ripartizione *in reti urbane dei distretti medesimi.*

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 e quelle aggiuntive approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 549, concernente la modificazione delle tariffe telefoniche interurbane;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 61, concernente le norme in materia di tariffe telefoniche;

Visti i piani tecnici dei distretti di:

Aosta
Crema
Ivrea
Novi Ligure
Rivarolo
Rovereto
S. Pellegrino
Savigliano
Tarvisio
Trieste
Varese

presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 509ª adunanza tenuta il 18 dicembre 1975;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nella 1375ª adunanza del 23 aprile 1976;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nel parere espresso nelle rispettive adunanze citate nel preambolo, i piani tecnici dei distretti di:

Aosta
Crema
Ivrea
Novi Ligure
Rivarolo
Rovereto
S. Pellegrino
Savigliano
Tarvisio
Trieste
Varese

che, tra l'altro, comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane, e delle reti urbane ed extraurbane;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata, inoltre, la seguente ripartizione in reti urbane dei distretti:

Distretto di Aosta

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1) Aosta	1) Aosta	1) Aosta
		2) Charvensod
		3) Gignod
		4) Gressan
		5) Jovençan
		6) Pollein
		7) Roisan
		8) St. Christophe
		9) Sarre
2) Cogne	1) Cogne	1) Cogne
3) Courmayeur	1) Courmayeur	1) Courmayeur
		2) La Salle
		3) La Thuile
		4) Morgex
		5) Prè St. Didier
4) Etroubles	1) Etroubles	1) Etroubles
		2) Allain
		3) St. Oyen
		4) St. Rhemy
5) Quart	1) Quart	1) Quart
		2) Brissogne
		3) Fenis
		4) Nus
		5) St. Marcel
6) Rhêmes Nôtre Dame	1) Rhêmes Nôtre Dame	1) Rhêmes Nôtre Dame
7) Valgrisanche	1) Valgrisanche	1) Valgrisanche — Località Planaval (frazione del comune di Arvier)
8) Valpelline	1) Valpelline	1) Valpelline
		2) Bionaz
		3) Doues
		4) Ollomont
		5) Oyace
9) Villeneuve	1) Villeneuve	1) Villeneuve
		2) Arvier (esclusa località Planaval)
		3) Avise
		4) Aymavilles
		5) Introd
		6) Rhêmes St. Georges
		7) St. Nicolas
		8) St. Pierre
		9) Valsavaranche (escluso il rifugio Città di Chivasso)

Distretto di Crema

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1) Crema	1) Crema	1) Crema
		2) Bagnolo Cremasco
		3) Camisano
		4) Campagnola Cremasca
		5) Capergnanica
		6) Casaletto Ceredano
		7) Casaletto di Sopra
		8) Casaletto Vaprio
		9) Chieve
		10) Credera Rubbiano
		11) Cremosano
		12) Izano
		13) Madignano
		14) Monte Cremasco
		15) Montodine
		16) Moscazzano
		17) Offanengo
		18) Pianengo
		19) Pieranica
		20) Quintano
		21) Ricengo
		22) Ripalta Arpina
		23) Ripalta Cremasca
		24) Ripalta Guerina
		25) Romanengo
		26) Salvirola
		27) Torlino Vimercati
		28) Trescore Cremasco
		29) Vaiano Cremasco
	2) Sergnano	30) Sergnano
		31) Capralba
		32) Casale Cremasco - Vidolasco
		33) Castel Gabbiano
2) Pandino	1) Pandino	1) Pandino
		2) Agnadello
		3) Dovera
		4) Palazzo Pignano
		5) Spino d'Adda

Distretto di Ivrea

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1) Ivrea	1) Ivrea	1) Ivrea
		2) Albiano d'Ivrea
		3) Alice Superiore
		4) Banchette
		5) Bollengo
		6) Burolo
		7) Cascinette di Ivrea
		8) Chiaverano
		9) Colleretto Giacosa
		10) Fiorano Canavese
		11) Issiglio
		12) Lessolo
		13) Loranzé
		14) Lugnacco
		15) Montalto Dora
		16) Palazzo Canavese
		17) Parella
		18) Pavone Canavese
		19) Pecco
		20) Quagliuzzo
		21) Rueglio
		22) Salerano Canavese
		23) Samone
		24) Strambinello
		25) Vidracco
		26) Vistrorio
	2) Azeglio	27) Azeglio
		28) Piverone
		29) Settimo Rottaro

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	3) Borgofranco di Ivrea	30) Borgofranco di Ivrea
		31) Andrate
		32) Nomaglio
		33) Quassolo
		34) Quincinetto
		35) Settimo Vittone
		36) Tavagnasco
	4) Perosa Canavese	37) Perosa Canavese
		38) S. Martino Canavese
		39) Scarmagno
		40) Vialfrè
	5) Strambino	41) Strambino
		42) Mercenasco
		43) Romano Canavese
	6) Vestigné	44) Vestigné
		45) Borgomasino
		46) Caravino
		47) Cossano Canavese
	7) Vico Canavese	48) Vico Canavese
		49) Brosso
		50) Meugliano
		51) Trausella
		52) Traversella
2) Brusson	1) Brusson	1) Brusson
		2) Ayas
3) Champorcher	1) Champorcher	1) Champorcher
4) Gressoney St. Jean	1) Gressoney St. Jean	1) Gressoney St. Jean
		2) Gressoney La Trinité (esclusa la località Capanna Gnifetti)
5) Issime	1) Issime	1) Issime
		2) Gaby
6) Pont St. Martin	1) Pont St. Martin	1) Pont St. Martin
		2) Bard
		3) Carema
		4) Donnaz
		5) Fontainemore
		6) Hône
		7) Lillianes
		8) Perloz
		9) Pont Bozet
7) Verres	1) Verres	1) Verres
		2) Arnaz
		3) Challant St. Anselme
		4) Challant St. Victor
		5) Champdepraz
		6) Issogne

Distretto di Novi Ligure

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1) Novi Ligure	1) Novi Ligure	1) Novi Ligure
		2) Basaluzzo
		3) Capriata d'Orba
		4) Cassano Spinola
		5) Francavilla Bisio
		6) Fresonara
		7) Gavazzana
		8) Pasturana
		9) Pozzolo Formigaro
		10) Sardigliano
		11) Tassarolo
2) Ovada	1) Ovada	1) Ovada
		2) Belforte Monferrato
		3) Carpeneto
		4) Casaleggio Boiro
		5) Cassinelle
		6) Castelletto d'Orba
		7) Cremolino
		8) Lerma
		9) Molare
		10) Montaldeo
		11) Montaldo Bormida
		12) Mornese
		13) Rocca Grimalda
		14) Silvano d'Orba
		15) Tagliolo Monferrato
		16) Trisobbio
3) Rocchetta Ligure	1) Rocchetta Ligure	1) Rocchetta Ligure
		2) Albera Ligure
		3) Cantalupo Ligure
		4) Mongiardino Ligure (esclusa la frazione Gordena)
		5) Roccaforte Ligure
	2) Cabella Ligure	6) Cabella Ligure
		7) Carrega Ligure — Località Gardena (frazione del comune di Mongiardino Ligure)
4) Serravalle Scrivia	1) Serravalle Scrivia	1) Serravalle Scrivia
		2) Arquata Scrivia
		3) Borghetto di Borbera
		4) Bosio
		5) Carrosio
		6) Gavi
		7) Grondona
		8) Parodi Ligure
		9) San Cristoforo
		10) Stazzano
		11) Vignole Borbera

Distretto di Rivarolo Canavese

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1) Rivarolo Canavese	1) Rivarolo Canavese	1) Rivarolo Canavese
		2) Agliè
		3) Busano
		4) Ciconio
		5) Cuceglio
		6) Favria
		7) Feletto
		8) Levone
		9) Lusigliè
		10) Oglianico
		11) Ozegna
		12) Rivara
		13) Salassa
		14) S. Giorgio Canavese
		15) S. Giusto Canavese
		16) S. Ponso

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	2) Forno Canavese	17) Forno Canavese 18) Pratiglione
2) Castellamonte	1) Castellamonte	1) Castellamonte 2) Bairo 3) Baldissero Canavese 4) Torre Canavese
3) Cuorgné	1) Cuorgné	1) Cuorgné 2) Borgiallo 3) Canischio 4) Castelnuovo Nigra 5) Chiesanuova 6) Cintano 7) Colleretto Castelnuovo 8) Pertusio 9) Prascorsano 10) S. Colombano Belmonte 11) Valperga
4) Noasca	1) Noasca	1) Noasca 2) Ceresole Reale — Località rifugio Città di Chivasso (località comune Valsavaranche)
5) Pont Canavese	1) Pont Canavese	1) Pont Canavese 2) Alpette 3) Frassinetto 4) Ingria 5) Locana 6) Ribordone 7) Ronco Canavese 8) Sparone 9) Valprato Soana

Distretto di Rovereto

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1) Rovereto	1) Rovereto	1) Rovereto 2) Besenello, esclusa località Acquaviva (ricadente nella R.U. di Trento, C.S.-C.D. Trento) 3) Brentonico 4) Calliano 5) Isera 6) Mori 7) Nogaredo 8) Nomi 9) Pomarolo 10) Ronzo - Chienis 11) Terragnolo 12) Trambileno 13) Vallarsa 14) Villa Lagarina 15) Volano — Località Pian di Lavacchio e Madonna della Neve, aree del comune di Avio
2) Ala	1) Ala	1) Ala, esclusa località Alpe Campobruno (ricadente nella R.U. di Tregnago, C.S. Tregnago, C.D. Verona) 2) Avio, escluse località Pian di Lavacchio e Modonna della Neve
3) Folgaria	1) Folgaria	1) Folgaria, esclusa località Nosellari
	2) Lavarone	1) Lavarone 2) Luserna — Località Nosellari, area del comune di Folgaria — Località Altopiano Vezzena, area del comune di Levico (R.U. - C.S. Levico, C.D. Trento) — Località Monte Rovere, area del comune di Caldonazzo (R.U. - C.S. Levico, C.D. Trento)
4) Riva del Garda	1) Riva del Garda	1) Riva del Garda 2) Arco 3) Drena 4) Dro 5) Molina di Ledro 6) Nago Torbole 7) Tenno — Località Pur e Mezzolago, aree del comune di Pieve di Ledro
	2) Bezzecca	1) Bezzecca 2) Concei 3) Pieve di Ledro, escluse località Pur e Mezzolago 4) Tiarno di Sopra 5) Tiarno di Sotto

Distretto di San Pellegrino Terme

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1) San Pellegrino Terme	1) San Pellegrino Terme	1) San Pellegrino Terme 2) Camerata Cornello 3) Dossena 4) San Giovanni Bianco
	2) Taleggio	5) Taleggio 6) Vedeseta
2) Branzi	1) Branzi	1) Branzi 2) Carona 3) Foppolo 4) Isola di Fondra 5) Vàlleve
3) Piazza Brembana	1) Piazza Brembana	1) Piazza Brembana 2) Averara 3) Cassiglio 4) Cusio 5) Lenna

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		6) Mezzoldo 7) Moio de' Calvi 8) Olmo al Brembo 9) Ornica 10) Piazzatorre 11) Piazzolo 12) Roncobello 13) Santa Brigida 14) Valnegra 15) Valtorta
4) Zogno	1) Zogno	1) Zogno 2) Algua 3) Blello 4) Bracca 5) Brembilla 6) Cornalba 7) Costa di Serina 8) Gerosa 9) Oltre il Colle 10) Sedrina (esclusa la frazione Botta di Sedrina) 11) Serina 12) Ubiale Clanezzo (esclusa la frazione Clanezzo)

Distretto di Savigliano

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1) Savigliano	1) Savigliano	1) Savigliano 2) Cavallermaggiore 3) Marene 4) Monasterolo di Savigliano 5) Ruffia
2) Bra	1) Bra	1) Bra 2) Baldissero di Alba 3) Cervere 4) Cherasco 5) Montaldo Roero 6) Pocapaglia 7) S. Vittoria d'Alba 8) Sommariva Perno 9) Verduno
3) Fossano	1) Fossano	1) Fossano 2) Genola 3) Salmour 4) S. Albano Stura 5) Trinità
	2) Bene Vagienna	6) Bene Vagienna 7) Lequio Tanaro
4) Moretta	1) Moretta	1) Moretta 2) Cardé 3) Murello 4) Torre San Giorgio 5) Villanova Solaro
5) Racconigi	1) Racconigi	1) Racconigi 2) Caramagna Piemonte 3) Cavallerleone
6) Sommariva del Bosco	1) Sommariva del Bosco	1) Sommariva del Bosco 2) Ceresole Alba 3) Sanfrè

Distretto di Tarvisio

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1) Tarvisio	1) Tarvisio	1) Tarvisio 2) Marborghetto - Valbruna
2) Pontebba	1) Pontebba	1) Pontebba 2) Dogna

Distretto di Trieste

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1) Trieste	1) Trieste	1) Trieste 2) Duino-Aurisina 3) Monrupino 4) Muggia 5) S. Dorligo della Valle 6) Sgonico

Distretto di Varese

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1) Varese	1) Varese	1) Varese 2) Arcisate 3) Azzate 4) Bisuschio 5) Brinzio 6) Brunello 7) Buguggiate 8) Cantello 9) Casciago 10) Castello Cabiaglio 11) Castronno 12) Clivio 13) Gazzada Schianno 14) Induno Olona 15) Lozza 16) Luvinate 17) Malnate 18) Morazzone 19) Saltrio 20) Vedano Olona 21) Viggiù
2) Besozzo	1) Besozzo	1) Besozzo 2) Brebbia 3) Bregano 4) Cocquio Trevisago 5) Ispra 6) Malgesso 7) Monvalle 8) Travedona Monate
3) Bodio Lomnago	1) Bodio Lomnago	1) Bodio Lomnago 2) Casale Litta 3) Cazzago Brabbia 4) Crosio della Valle 5) Daverio 6) Galliate Lombardo 7) Inarzo 8) Ternate 9) Varano Borghi
4) Cunardo	1) Cunardo	1) Cunardo 2) Bédero Valcuvia

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		3) Cassano Valcuvia
		4) Cugliate Fabiasco
		5) Ferrera di Varese
		6) Marchirolo
		7) Marzio
		8) Masciago Primo
		9) Rancio Valcuvia
		10) Valganna
5) Gavirate	1) Gavirate	1) Gavirate
		2) Barasso
		3) Bardello
		4) Biandronno
		5) Comerio
6) Laveno Mombello	1) Laveno Mombello	1) Laveno Mombello
		2) Azzio
		3) Brenta
		4) Caravate
		5) Casalzuigno
		6) Cittiglio
		7) Cuveglio
		8) Cuvio
		9) Duno
		10) Gemonio
		11) Leggiuno
		12) Orino
		13) Sangiano
7) Luino	1) Luino	1) Luino
		2) Agra
		3) Brezzo di Bédero
		4) Brissago Valtravaglia
		5) Cadegliano Viconago
		6) Castelveccana
		7) Cremenaga
		8) Curiglia con Monteviasco
		9) Dumenza
		10) Germignaga
		11) Gràntola
		12) Lavena Ponte Tresa
		13) Maccagno
		14) Mesenzana
		15) Montegrino Valtravaglia
		16) Porto Valtravaglia
		17) Veddasca
	2) Pino sulla sponda del Lago Maggiore	18) Pino sulla sponda del Lago Maggiore
		19) Tronzano Lago Maggiore
8) Porto Ceresio	1) Porto Ceresio	1) Porto Ceresio
		2) Besano
		3) Brusimpiano
		4) Cuasso al Monte

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: ORLANDO

(10312)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina della ditta Bri-Farma, in Brindisi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto in data 2 novembre 1953 la ditta Bri-Farma fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Brindisi, via Appia, 36/*E*, preparati galenici;

Vista la lettera in data 5 luglio 1976, con la quale il comando carabinieri N.A.S. di Bari comunica che la ditta di cui sopra ha cessato ogni attività;

Decreta:

E' revocata alla ditta Bri-Farma l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Brindisi, via Appia, 36/*E*, concessa con decreto in data 2 novembre 1953.

Il medico provinciale di Brindisi è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10455)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.

Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 45 del 30 gennaio 1963, con il quale l'amministrazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione fra le provinciali della costruenda strada di bonifica di pertinenza del consorzio di bonifica di Paestum denominata « Bellosguardo-Roscigno » dell'estesa di circa km 4 + 687;

Visto il voto n. 1757 del 15 settembre 1964, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada anzidetta, a lavori collaudati, può essere classificata provinciale;

Vista la nota in data 18 marzo 1976, n. 616, con la quale il consorzio di bonifica di Paestum ha comunicato che la strada in parola è stata regolarmente collaudata;

Ritenuto, pertanto, che la strada stessa può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica « Bellosguardo-Roscigno » dell'estesa di km 4 + 687 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(10561)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di diritto costituzionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10697)

Vacanza della seconda cattedra di patologia ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la seconda cattedra di patologia ostetrica e ginecologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10709)

Vacanza delle cattedre di istituzioni di fisica nucleare e di ottica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento sono vacanti le seguenti cattedre:

1) istituzioni di fisica nucleare;
2) ottica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10706)

Vacanza delle cattedre di economia politica, di politica economica e finanziaria e di teoria e sistemi di programmazione presso la facoltà di economia e commercio della Università internazionale degli studi sociali Pro-Deo di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università internazionale degli studi sociali Pro-Deo di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) economia politica;
2) politica economica e finanziaria;
3) teoria e sistemi di programmazione,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10708)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Trento (cattedra di fisica generale).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di fisica generale), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10707)

Vacanza della cattedra di scienza dell'amministrazione presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento è vacante la cattedra di scienza dell'amministrazione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10705)

Vacanza della cattedra di diritto industriale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di diritto industriale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10718)

Smarrimento di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Alfonso Brancaccio, nato a Torre del Greco (Napoli) il 22 febbraio 1903, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Palermo nell'anno 1929.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(10263)

Il dott. Gaetano Giraldo, nato a Napoli il 15 settembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 4 agosto 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(10264)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Noto

Con decreto 15 giugno 1976 del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 97 sita in Noto (Siracusa), riportata in catasto del comune omonimo al foglio n. 279, particella n. 62.

(10469)

Delimitazione tra demanio marittimo e demanio idrico nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia

Con decreto 15 gennaio 1976 del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per i trasporti e del presidente della regione Veneto si è proceduto alla formale delimitazione tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico alla foce dei fiumi Sile e Piave, del canale Nicesolo (Porto Falconara), del fiume Livenza, del canale dei Lovi e di Lugugnana (Porto Baseleghe) e del fiume Tagliamento nel senso che sono stati affidati all'amministrazione della marina mercantile gli specchi acquei di seguito elencati e definiti:

a) foce del Sile: le acque comprese fra il mare e il ponte stradale a monte, sul quale passa la via Fausta, colorate in azzurro nell'annesso disegno planimetrico a scala 1:4000 - allegato 2;

b) foce del Piave: le acque comprese tra il mare e la linea ortogonale all'asse del fiume tracciata dalla sponda meridionale della conca di Cartellazzo, colorate in azzurro nell'annesso disegno planimetrico a scala 1:4000 - allegato 3;

c) foce del canale Nicesolo-Porto Falconara: le acque comprese fra il mare, Porto Falconara ed il canale Nicesolo fino alla linea ortogonale all'asse del canale stesso tracciata in corrispondenza della sponda meridionale del canale Riello, colorate in azzurro nell'annesso disegno planimetrico a scala 1:4000 - allegato 4;

d) foce del Livenza: le acque comprese tra il mare e la linea ortogonale all'asse del fiume tracciata in corrispondenza della sponda meridionale del canale dell'Orologio, colorate in azzurro nell'annesso disegno planimetrico a scala 1:4000 - allegato 5;

e) foce del canale dei Lovi, Porto Baseleghe, canale di Lugugnana: lo specchio acqueo compreso tra il mare ed il limite meridionale del canale costituente la cosiddetta « litoranea veneta », colorato in azzurro nell'annesso disegno planimetrico a scala 1:4000 - allegato 6;

f) foce del Tagliamento: le acque comprese tra il mare e la linea ortogonale all'asse del fiume tracciata in corrispondenza dalla sponda meridionale dell'idrovora esistente sul lato sinistro del fiume, colorate in azzurro nell'annesso disegno planimetrico a scala 1:4000 - allegato 7.

Detti limiti saranno indicati in loco con termini lapidei recanti — lato mare — la dicitura « D-M », che verranno apposti e mantenuti a cura del competente ufficio del genio civile.

(10470)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 23 settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,80	847,80	847,90	847,80	847,75	847,70	840,70	847,80	847,80	847,80
Dollaro canadese	870,50	870,50	870 —	870,50	870,20	870,48	870 —	870,50	870,50	870,50
Franco svizzero	343,78	343,78	343,40	343,78	343,60	343,75	343,50	343,78	343,78	343,75
Corona danese	142,90	142,90	142,80	142,90	142,60	142,15	142,73	142,90	142,90	142,90
Corona norvegese	158,30	158,30	158,10	158,30	158 —	158,28	158,13	158,30	158,30	158,30
Corona svedese	197 —	197 —	196,80	197 —	196,55	197 —	196,65	197 —	197 —	197 —
Fiorino olandese	328,88	328,88	328,05	328,88	327,80	328,85	328,35	328,88	328,88	328,85
Franco belga	22,30	22,30	22,26	22,30	22,25	22,23	22,30	22,30	22,30	22,30
Franco francese	172,70	172,70	173,15	172,70	173,10	172,68	173,15	172,70	172,70	172,70
Lira sterlina	1452,40	1452,40	1451,50	1452,40	1451 —	1452,38	1451 —	1452,40	1452,40	1452,40
Marco germanico	343,57	343,57	343,40	343,57	343,35	343,55	343,95	343,57	343,57	343,54
Scellino austriaco	48,50	48,50	48,45	48,50	48,40	48,48	48,47	48,50	48,50	48,50
Escudo portoghese	27,40	27,40	27,2050	27,40	27,30	27,38	27,35	27,40	27,40	27,40
Peseta spagnola	12,56	12,56	12,52	12,56	12,50	12,55	12,555	12,56	12,56	12,55
Yen giapponese	2,958	2,958	2,9580	2,958	2,95	2,94	2,965	2,958	2,958	2,95

Media dei titoli del 23 settembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,700
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,525
» 5 % (Ricostruzione)	96,050
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,475
» 5 % (Città di Trieste)	92,125
» 5 % (Beni esteri)	91,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,025
» 5,50 % » » 1968-83	77,075
» 5,50 % » » 1969-84	78,825
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,375

Titolo	Media
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,275
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,325
» poliennali 7 % 1978	90,500
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,925
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,900
» » 9 % 1980	90,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 settembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	847,75
Dollaro canadese	870,25
Franco svizzero	343,64
Corona danese	142,815
Corona norvegese	158,215
Corona svedese	196,825
Fiorino olandese	328,685
Franco belga	22,30

Valuta	Cambio
Franco francese	172,925
Lira sterlina	1451,70
Marco germanico	343,76
Scellino austriaco	48,485
Escudo portoghese	27,375
Peseta spagnola	12,555
Yen giapponese	2,961

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per soli esami, a venti posti di manovale in prova per i compartimenti di Genova e Venezia

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgera la prova scritta;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/32971 del 22 maggio 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 18 del 6 luglio 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a venti posti di manovale in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con la seguente ripartizione dei posti stessi fra le sottoindicate sedi compartimentali:

	Numero dei posti
compartimento di Genova	10
compartimento di Venezia	10

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza elementare rilasciata da scuola pubblica italiana.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte — senza alcun tramite — all'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di una delle sedi di cui all'art. 1, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio personale di cui al precedente comma primo, dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato cui sono dirette, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente e pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a cause di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparate.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso precisati al quinto comma del presente articolo e riportati anche nello schema di domanda allegato al decreto del bando;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Le domande erroneamente indirizzate alla Direzione generale ovvero a compartimento diverso da quello di Genova o Venezia verranno passate agli atti.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) la licenza elementare di cui al precedente art. 2;

2) l'età, deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40);

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso specificandone altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di manovale nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, ai direttori compartimentali delle ferrovie dello Stato di Genova e di Venezia.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Prove di esame

L'esame consisterà in una prova scritta di dettato di lingua italiana.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella detta prova avranno riportato almeno sette punti su dieci.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazione e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonchè le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente aumobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione delle graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato la suddetta prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati al successivo art. 10.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali sul bollo.

Le graduatorie compartimentali di merito verranno compilate sulla base della votazione riportata da ciascun candidato nella prova d'esame, e — in casi di parità di votazione — sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli di preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) per lavoro;

3) gli orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) i figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:

a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) i mutilati ed invalidi civili;

12) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi in materia di precedenze e preferenze nelle nomine.

Art. 11.
Approvazione delle graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei nella prova di esame nonchè quella dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale saranno invitati dall'Azienda a produrre — anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento — nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) diploma originale o copia notarile del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotostatiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi precedente punto 1).

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonché l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio, se non presentato come titolo di preferenza.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 13.
Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonché gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di manovale.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,55.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso, saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità per l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data della notifica, all'ufficio personale del compartimento prescelto, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base allo esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.
Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata — salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967 — al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori anche ad impianti dell'altro compartimento per il quale è stato indetto il concorso.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1976

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1976
Registro n. 24 Trasporti, foglio n. 207

ALLEGATO *A*

Scheda di domanda
(da redigersi su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato
(1)

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

(cognome e nome)

(data e luogo di nascita)

(recapito per ogni comunicazione - Via, n., presso, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a venti posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 8 luglio 1976, n. 1342, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di recapito dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalle leggi in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere icritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso di licenza elementare (5ª classe) conseguita nell'anno scolastico . . presso . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

di non aver presentato analoga domanda per l'altro compartimento.

Data, . .

Firma . .
(da autenticare da parte delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

10126 Genova - Via Andrea Doria n. 5;
30100 Venezia - Fondamenta S. Lucia.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita) e il recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

(10415)

Concorso pubblico, per soli esami, a venti posti di guardiano in prova per i compartimenti di Verona e Bologna

MINISTERO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;
Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;
Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;
Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;
Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/33372 del 25 maggio 1976;
Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 18 del 6 luglio 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a venti posti di guardiano in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti fra le sottoindicate sedi compartimentali:

	Numero dei posti
compartimento di Verona	10
compartimento di Bologna	10

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza elementare rilasciata da scuola pubblica italiana.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte — senza alcun tramite — allo ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di una delle sedi di cui al precedente art. 1, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio personale di cui al precedente comma primo, dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro e data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente e pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a cause di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparate.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa dal possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso precisati al quinto comma del presente articolo e riportati anche nello schema di domanda allegato al decreto del bando;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Le domande erroneamente indirizzate alla Direzione generale ovvero a compartimenti per i quali non sono previsti posti messi a concorso verranno passate agli atti.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) la licenza elementare di cui al precedente art. 2;

2) l'età, deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso specificandone altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparti ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici o psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di guardiano nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Verona e di Bologna.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici compartimentali seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Prove di esame

L'esame consisterà in una prova scritta di dettato di lingua italiana.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella detta prova avranno riportato almeno sette punti su dieci.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazione e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonché le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione delle graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato la suddetta prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda nel termine pe-

rentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati al successivo art. 10.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali sul bollo.

Le graduatorie compartimentali di merito verranno compilate sulla base della votazione riportata da ciascun candidato nella prova d'esame, e — in caso di parità di votazione — sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli di preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) per lavoro;

3) gli orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) i figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

7) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:

a) dei caduti di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) i mutilati ed invalidi civili;

12) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi in materia di precedenze e preferenze nelle nomine.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei nella prova di esame nonché quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale saranno invitati dall'Azienda a produrre — anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento — nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorcorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) diploma originale o copia notarile del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotostatiche purché in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali d'igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami su campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre 6 mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata a leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi precedente punto 1).

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio, se non presentato come titolo di preferenza.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonché gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di guardiano.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,55.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso, saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità per l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data della notifica, all'ufficio personale del compartimento prescelto, che provvederà a trasmettere al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata — salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967 — al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori anche ad impianti del l'altro compartimento per il quale è stato indetto il concorso.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1976

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1976
Registro n. 24 Trasporti, foglio n. 208

ALLEGATO *A*

Scheda di domanda
(da redigersi su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato
(1) . . . .

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome)

. . . .
(data e luogo di nascita)

. . . .
(recapito per ogni comunicazione - Via, n., presso, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a venti posti di guardiano in prova, indetto con decreto ministeriale 8 luglio 1976, n. 1343, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalle leggi in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della licenza elementare (5ª classe) conseguita nell'anno scolastico . . . presso . . . . (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

di non aver presentato analoga domanda per l'altro compartimento.

Data, ...

Firma . . . . . .
(da autenticare da parte delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

37100 Verona - Lungo Adige Capuleti;
40123 Bologna - Via D'Azeglio n. 38.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita) ed il recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

(10416)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge il 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1975, registro n. 34, foglio n. 206, con la quale è stata determinata, tra l'altro, la consistenza organica dei posti del ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, con effetto dal 1° gennaio 1974;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 9, foglio n. 156, con i quali è stata determinata la consistenza organica al 1° gennaio 1975 dei ruoli delle carriere scientifiche e tecniche degli osservatori astronomici;

Considerato, pertanto, che nell'organo del personale tecnico di carriera esecutiva della stazione astronomico-geodetica di Carloforte sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico esecutivo (parametro 128);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame. Sarà data ai candidati comunicazione personale.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi nella prova pratica. La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengono la votazione di almeno 6 decimi.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione o indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

p. *Il Ministro*: Spitella

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1976
Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 170

Allegato *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 Roma

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione alla stazione astronomico-geodetica di Carloforte, concorso indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1976, registrato

alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1976, registro n. 62, foglio n. 170, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 27 settembre 1976.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) .

. sottoscritt . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito:

Luogo e data .

Firma (*i*)

. . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

La prova pratica e la prova orale devono accertare il grado di preparazione intellettuale e di capacità manuale dei candidati nel campo della meccanica o dell'elettronica e dell'elettrotecnica, con particolare riferimento ai problemi di interesse per la ricerca astrometrica.

Gli esami verteranno su problemi di carattere costruttivo e riguardanti le operazioni di registrazione e aggiustaggio, con riferimento agli strumenti astronomici e alle apparecchiature accessorie usate nelle ricerche astronomiche.

(10471)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di tredici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di tredici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data successiva al 6 novembre 1952;

c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica;

d) non siano stati dimessi per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo per ufficiali di complemento della Marina militare;

e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggio militare da una delle scuole di pilotaggio della Aeronautica militare.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 700, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero della difesa - Maripers - Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale da L. 700;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale da L. 700.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati alle sedi degli istituti medico-legali per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie:

1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;

membri: due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisico-psicologici: con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 80 punti per la 2ª categoria (buono), 60 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento: con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 3;

3) agli eventuali altri titoli posseduti: con l'assegnazione di 1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti; con l'assegnazione, da parte della commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 25 moltiplicato per il coefficiente 5, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le condizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito dovranno fare pervenire al Ministero della difesa - Divisione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria, di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali a termini dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e a termini degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale, saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, gli ufficiali che abbiano superato le prove di esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito la indennità di aeronavigazione.

Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato almeno per 3 mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso « Reparti aerei Antisom » o presso « Reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1976
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 125

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio aereo per ufficiali di stato maggiore di complemento, che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio .

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 700;

2) .

Data,

Firma

(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(10580)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4708 del 5 settembre 1974, modificato con successivo decreto n. 5563 del 16 ottobre 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1973;

Visto il decreto dell'assessore regionale per la sanità n. 13658 del 26 maggio 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Schembri Carmelo .	punti	51,55	su 100
2. Monaco Calogero	»	50,49	»
3. Vetro Giuseppe .	»	50,00	»
4. Schifano Calogero	»	49,21	»
5. Lo Scalzo Vincenzo .	»	49,00	»
6. Parello Vincenzo	»	48,87	»
7. Palumbo Biagio .	»	48,70	»
8. Pullara Osvaldo .	»	48,00	»
9. Tulumello Gioacchino	»	47,78	»
10. Savoca Agostino	»	47,70	»
11. Maggio Martino	»	47,64	»
12. Cantone Tommaso .	»	47,50	»
13. Spoto Giacomo	punti	47,41	su 100
14. Mortellaro Domenico	»	47,23	»
15. Battaglia Vincenzo .	»	47,00	»
16. Vetro Giosuè .	»	46,98	»
17. Sferlazza Giovanni .	»	46,56	»
18. Cacciatore Gerlando	»	45,83	»
19. Mulè Giuseppe .	»	45,41	»
20. Raineri Sebastiano .	»	45,29	»
21. Butera Giuseppe	»	44,62	»
22. Gueli Alfonso .	»	44,61	»
23. Sciascia Gaetano	»	44,00	»
24. Bentivegna Salvatore	»	43,35	»
25. Amodeo Giovanni .	»	43,26	»
26. Terrazzino Raffaele .	»	43,16	»
27. Melluso Ernesto	»	43,00	»
28. Castellino Giulio	»	42,77	»
29. Pullara Gianfranco .	»	42,52	»
30. Geraldi Damiano	»	42,36	»
31. Carlino Antonia .	»	42,00	»
32. Giaramita Giuseppe .	»	41,46	»
33. Marino Alfio	»	41,06	»
34. Nicosia Giuseppe	»	41,00	»
35. Parrino Gioacchino .	»	40,42	»
36. Tirrito Giuseppe	»	40,02	»
37. Garraffo Giuseppe	»	40,00	»
38. Napolitano Sergio .	»	39,00	»
39. Puma Salvatore .	»	38,00	»
40. Curaba Salvatore	»	37,41	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 13 settembre 1976

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4105, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1973;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori secondo l'ordine di preferenza indicato nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

I seguenti sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del comune a fianco di ciascuno indicata:

1) Schembri Carmelo: Castrofilippo;
2) Monaco Calogero: Agrigento - 6ª condotta;
3) Vetro Giuseppe: Favara;
4) Schifano Calogero: Agrigento - 1ª condotta;
5) Lo Scalzo Vincenzo: Alessandria della Rocca;
6) Palumbo Biagio: S. Biagio Platani;
7) Pullara Osvaldo: Cianciana;
8) Tulumello Gioacchino: Racalmuto;
9) Savoca Agostino: Burgio;
10) Maggio Martino: Sambuca di Sicilia;
11) Cantone Tommaso: Licata - 2ª condotta;
12) Battaglia Vincenzo: Menfi;
13) Sferlazza Giovanni: Licata - 3ª condotta;
14) Butera Giuseppe: Lampedusa;
15) Gueli Alfonso: Linosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 13 settembre 1976

Il medico provinciale: TUTTOLOMONDO

(10486)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1976, n. **29**.

Erogazione di contributi per i servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanga, operanti nella Regione.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 25 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A tutela del patrimonio alpinistico e per la sicurezza del turismo alpinistico ed escursionistico nel territorio regionale, la Regione concede contributi in capitale vincolati alle seguenti finalità:

costruzione, ricostruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione, arredamento dei rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine.

La Regione concede inoltre contributi per:

a) azioni pubblicitarie intese a valorizzare il patrimonio alpinistico regionale;

b) potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino esistenti nel territorio della Regione;

c) iniziative di carattere educativo da attuarsi anche nelle scuole, sia al fine della tutela naturalistica, sia al fine di prevenire gli infortuni in montagna;

d) l'organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale.

Art. 2.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, delibera il riparto dei fondi destinati alla concessione di contributi previsti dall'art. 1, fra le comunità montane che ne faranno richiesta per interventi diretti o indiretti, tenendo presente la priorità degli interventi e delle opere che le stesse comunità dovranno indicare in un programma da inviare contestualmente alla richiesta di contributi.

Alla compilazione delle graduatorie e alla concessione dei contributi per gli interventi indiretti provvedono le comunità montane in base alle domande che i comuni, gli enti e le associazioni interessate inoltreranno alle stesse comunità. I destinatari dei contributi sono tenuti a fornire, a richiesta, la documentazione relativa all'impiego dei contributi ottenuti.

Le comunità montane destineranno i contributi previsti al punto *b*) dell'art. 1 alle delegazioni di zona del Corpo nazionale soccorso alpino che inoltreranno la domanda di contributo alla comunità montana in cui ha sede la delegazione di zona. Tali contributi saranno destinati alla realizzazione delle attività previste dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91.

Art. 3.

I contributi previsti al secondo comma dell'art. 1 dovranno essere destinati:

a) al pagamento di indennità alle guide alpine, ai portatori alpini e ai volontari componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico relative a prestazioni rese in operazioni di salvataggio, di recupero e di soccorso;

b) per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

c) all'adeguamento e ammodernamento della dotazione di materiali alpinistici e speleologici e sostituzione dei materiali deteriorati o smarriti a seguito di operazioni di soccorso;

d) all'addestramento delle squadre di soccorso e organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per guide e portatori;

e) alla divulgazione delle tecniche alpinistiche anche mediante corsi gratuiti di alpinismo e di sci;

f) all'acquisto di strumenti di rilevamento;

g) alla corresponsione di compensi adeguati agli operatori;

h) all'organizzazione di corsi di preparazione e aggiornamento per i rilevatori-previsori;

i) alla redazione del catasto valanghe regionale;

l) alle spese di funzionamento delle segreterie telefoniche;

m) alla diffusione della conoscenza del servizio.

Art. 4.

Le domande di contributo da parte dei singoli comuni o degli enti previsti dall'art. 2 della presente legge devono essere presentate al consiglio direttivo della comunità montana competente del territorio ove i richiedenti hanno sede, entro il 31 dicembre di ogni anno.

I presidenti delle comunità montane trasmettono il programma e la relativa richiesta di contributi, deliberati dai rispettivi consigli direttivi, comprensivi degli interventi diretti ed indiretti come previsto all'art. 2, alla giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 5.

Entro il 31 marzo di ogni anno la giunta regionale, esaurita la procedura per il riparto come previsto dagli articoli precedenti, delibera sulla concessione di contributi alle comunità montane.

Nel caso di interventi indiretti le comunità montane trasmetteranno agli interessati le somme assegnate entro quindici giorni dal loro ricevimento.

Art. 6.

In via transitoria, nel primo anno di applicazione della presente legge, i termini della presentazione delle domande sono fissati a partire dall'entrata in vigore della legge stessa nelle seguenti scadenze: trenta giorni per la domanda dei singoli comuni e degli enti aventi diritto; sessanta giorni per le richieste che le comunità montane devono presentare alla giunta regionale. Entro i successivi trenta giorni la giunta regionale delibera il riparto dei fondi di cui all'art. 2, primo comma, della presente legge.

Art. 7.

Per il finanziamento degli interventi previsti dal primo comma dell'art. 1 della presente legge è autorizzata per il triennio 1976-78 la spesa annua di lire 200 milioni, al cui finanziamento per l'anno 1976 si provvede mediante riduzione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1976.

Per l'attuazione degli interventi previsti per il triennio 1976-1978 dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 50 milioni al cui finanziamento per l'anno 1976 si provvede mediante riduzione per altrettanto importo dal « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1976.

Allo stato di previsione della spesa 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

a) al titolo I, sezione VI, rubrica 7ª, è istituito il capitolo 167105, categoria 3ª, con la denominazione « Contributi alle comunità montane per il potenziamento dell'attività di soccorso alpino, per l'organizzazione del servizio valanghe e per l'attività divulgativa per la prevenzione degli infortuni e per la valorizzazione del patrimonio alpinistico » e con la dotazione di lire 50 milioni;

b) al titolo II, sezione VI, rubrica 6ª, è istituito il capitolo 266122, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi in capitale alle comunità montane per costruzione, ricostruzione, ampliamento, manutenzione e arredamento di rifugi, bivacchi, sentieri e altre opere alpine » con la dotazione di lire 200 milioni.

Le spese autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 agosto 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *luglio* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *agosto* 1976, *prot.* 22802/9137).

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1976, n. **30.**

Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 25 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione della legge 18 novembre 1975, n. 611, la regione Lombardia concede alle cantine sociali che ne fanno richiesta, opportunamente documentata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, un concorso negli interessi su prestiti contratti e da contrarre, destinati alla corresponsione di acconti ai soci sulle uve conferite nella vendemmia 1975 e della durata massima di dodici mesi, con riferimento al prezzo di orientamento comunitario del vino.

Art. 2.

Il concorso regionale sugli interessi per i prestiti assunti con le finalità di cui al precedente art. 1 è determinato nella misura massima del dieci per cento.

Art. 3.

Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e sono erogate con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente per materia, se delegato, previa presentazione da parte delle cantine sociali beneficiarie dei contributi, di idonea documentazione attestante l'onere derivante dall'assunzione dei prestiti di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 192 milioni al cui finanziamento si provvede con l'assegnazione di pari importo da parte dello Stato ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 18 novembre 1975, n. 611.

Art. 5.

In conseguenza delle determinazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, sono apportate le seguenti variazioni:

A) Stato di previsione dell'entrata:

al titolo III, categoria I, rubrica 1ª, è istituito il capitolo 311130, con la denominazione « Quota regionale dei fondi dello Stato, destinati al concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali per la corresponsione di acconti ai soci conferenti, assegnati ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 611 » e con la dotazione di lire 192 milioni.

B) Stato di previsione della spesa:

al titolo I, sezione VII, rubrica 2ª, sottorubrica « Promozione e sostegno degli organismi associativi » è istituito il cap. 172305, categoria 3ª, con la denominazione « Concorso nel pagamento degli interessi su prestiti contratti dalle cantine sociali per la corresponsione di acconti ai soci conferenti » e con la dotazione di lire 192 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 agosto 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *luglio* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *agosto* 1976, *prot.* 22402/9138).

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1976, n. **31.**

Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 25 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito del piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionale previsto dall'art. 3 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58, è istituito il parco delle Groane, che comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:5.000 allegata alla presente legge ed interessanti i comuni di Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Misinto, Senago, Seveso, Solaro.

I predetti comuni, il comune di Milano e la provincia di Milano, riuniti in consorzio, esercitano le funzioni previste dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9.

Art. 2.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale convoca i sindaci dei comuni di cui al precedente art. 1 ed il presidente della provincia di Milano per la predisposizione e l'adozione dello statuto consortile nei modi e nei termini previsti dall'art. 10 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2.

Art. 3.

Il consorzio:

a) realizza l'integrale recupero ed il potenziamento naturalistico-ambientale del parco e ne promuove le destinazioni ad uso pubblico compatibili con la salvaguardia ecologica, anche mediante costituzione di zone attrezzate, ferma restando la prevalenza delle aree libere e a verde;

b) gestisce il parco con le opere ed i servizi in esso attuati;

c) promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico dal piano territoriale del parco di cui al successivo art. 4, provvedendo direttamente o per il tramite degli enti consorziati agli atti espropriativi all'uopo occorrenti.

Art. 4.

Il consorzio, in accordo con gli organismi comprensoriali interessati, ove costituiti, entro diciotto mesi dalla propria costituzione predispone ed invia alla Regione, che lo adotta entro i successivi novanta giorni, il progetto di piano territoriale del parco relativo al territorio delimitato nell'allegata planimetria, in conformità alle disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

Il progetto del piano territoriale proposto dal consorzio è adottato ed approvato dalla Regione con le procedure previste dall'art. 6 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

Art. 5.

Il piano territoriale del parco:

a) precisa, mediante azzonamento, le destinazioni delle diverse parti dell'area, in relazione ai diversi usi e funzioni previsti;

b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;

c) dette disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;

d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni degli ampliamenti e delle trasformazioni d'uso eventualmente consentiti di edifici esistenti all'interno del parco;

e) indica le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse in funzione sociale, educativa e ricreativa compatibili con la destinazione del parco, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di recupero e potenziamento naturalistico-ambientale;

f) definisce il sistema della mobilità interna all'area del parco.

Il piano territoriale del parco è costituito:

1) dalle rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore al rapporto 1:5.000, per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

2) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti;

3) da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

4) dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio;

5) da un programma di interventi prioritari determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di finanziamento.

Tutte le previsioni del piano territoriale del parco sono recepite nei piani territoriali di coordinamento comprensoriale, di cui all'art. 8 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, interessati per il territorio, nonchè negli strumenti urbanistici comunali che dovranno essere adeguati ad esse entro i termini stabiliti dal piano medesimo.

In ogni caso le previsioni del piano territoriale, dalla data della loro efficacia, sono immediatamente vincolati anche nei confronti dei privati e si sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 6.

Il parco è contornato da zone di protezione specificatamente indicate dalla planimetria di cui al precedente art. 4, idonee a creare un opportuno distacco fra le aree di normale urbanizzazione e quelle sottoposte alla speciale tutela ambientale di cui al successivo art. 7.

Le zone contrassegnate con la lettera *X* nella allegata planimetria possono essere utilizzate per attrezzature e servizi pubblici di livello comunale; quelle contrassegnate con la lettera *Y* per servizi annessi all'industria

Le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali comunali e le domande di licenza edilizia relative a tali zone di protezione sono subordinate al parere favorevole del consorzio del parco, se costituito, o del presidente della giunta regionale, che dovrà esprimersi entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Nel caso in cui non venga formulato entro il termine sopra indicato, il parere si intende favorevole.

Art. 7.

Fino all'approvazione del piano territoriale del parco e comunque non oltre il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, ferma restando la applicazione delle norme di cui al titolo V della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, nel perimetro del parco, escluse le zone di protezione di cui all'art. 6, si applicano le seguenti misure di salvaguardia, salve le disposizioni più restrittive stabilite da strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi regionali.

1. *a*) Sono consentite esclusivamente costruzioni pertinenti alla conduzione agricola con volumetria, riferita alla sola residenza annessa, non superiore a 0,03 mc/mq.

1. *b*) Non sono consentite trasformazioni d'uso degli edifici esistenti, per i quali sono unicamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di adeguamento igienico, nonchè la demolizione totale o parziale. Per edifici destinati ad attività produttive sono consentiti ampliamenti fino al dieci per cento del volume esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1 *c*) Non sono consentite le recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a filo spinato a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti gli insediamenti edilizi, per le quali è comunque richiesta la licenza edilizia.

1. *d*) Alle licenze edilizie rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le prescrizioni di cui al penultimo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

2.) Non è consentita l'apertura di nuove cave, fatta eccezione per quelle di argilla che possono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92, previo parere anche del consorzio del parco; il rinnovo dell'autorizzazione prevista dall'art. 7 della predetta legge regionale è sottoposto al parere preventivo del consorzio.

3. *a*) Non sono consentiti disboscamenti nè interventi che possono causare alterazioni o danni all'ambiente forestale e agrario, nè mutamenti ai tipi di coltivazione e piantagione in atto, salve le normali rotazioni agricole.

3. *b*) Chiunque intenda procedere a utilizzazioni forestali e all'abbattimento anche di singole piante è tenuto a farne preventiva denuncia all'ispettorato forestale competente per territorio, che provvederà, a mezzo dei propri agenti, a contrassegnare le piante d'alto fusto di cui è consentito l'abbattimento e le matricine da riservare.

L'utilizzazione delle culture industriali a rapido accrescimento non è soggetta a preventiva denuncia, ma comporta lo obbligo del reimpianto sulla stessa superficie.

Per le violazioni alle norme di salvaguardia di cui al numero 3 del presente articolo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 27 della legge forestale regionale 5 aprile 1976, n. 8, e successive modificazioni.

Il presidente della giunta regionale può autorizzare deroghe ai divieti sanciti dal presente articolo soltanto per la realizzazione di attrezzature pubbliche, su parere conforme del consorzio e dei competenti organismi comprensoriali, ove costituiti.

La costruzione di strade e di infrastrutture in genere, sia pubbliche che private, anche se prevista da strumenti urbanistici vigenti, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il consorzio.

I sindaci sono responsabili del rispetto delle speciali misure di salvaguardia sopra indicate, ai sensi dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 8.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali pubblici ed istituzionali interessati, le associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori e le associazioni naturalistiche possono presentare alla giunta regionale osservazioni e proposte sulla delimitazione territoriale di cui all'art. 1 e sulla normativa della presente legge.

Il consiglio regionale delibera in proposito, entro i successivi novanta giorni, su proposta della giunta regionale.

Art. 9.

Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per il parco delle Groane sono regolati dalla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5.

Sono estesi alle aree del parco gli interventi e i benefici previsti dagli articoli 2, punto 1), e 15 della legge forestale regionale 15 aprile 1976, n. 8, compresi quelli contro i parassiti delle piante forestali.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 agosto 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 luglio* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *agosto* 1976, *prot.* 21302/9152).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1976, n. **32.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 59: « Norme per l'attuazione del diritto allo studio ».

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 25 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1, primo comma, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, è così modificato:

« *a*) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano l'evasione all'obbligo scolastico, la ripetenza, il disadattamento, lo scarso rendimento e l'emarginazione;

b) garantire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi ».

Art. 2.

L'art. 2, lettera *n*), della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, è così modificato:

« *n*) interventi aggiuntivi per particolari situazioni di necessità a favore dei lavoratori studenti e degli adulti che frequentino scuole o corsi per il compimento dell'obbligo scolastico ».

Art. 3.

L'art. 3, lettere *i*) e *n*), della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, è così modificato:

« *i*) interventi aggiuntivi per particolari situazioni di necessità a favore dei lavoratori studenti e degli adulti che frequentino scuole o corsi di scuola secondaria superiore;

n) ogni forma di intervento volto a garantire ai capaci e meritevoli, purchè privi di mezzi, il proseguimento degli studi, ivi compresa l'erogazione di assegni di studio ».

Art. 4.

L'art. 5, secondo comma, della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I comuni, sentiti gli organi collegiali di governo della scuola per quanto di loro competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubbilca 31 maggio 1974, n. 416, deliberano le modalità di realizzazione dei servizi, nel quadro degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal piano annuale regionale ».

Art. 5.

L'art. 7 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La giunta regionale cura l'esecuzione dei servizi non delegati, anche mediante la concessione di contributi a singoli enti locali o ad altre istituzioni riconosciute particolarmente idonee, con particolare riguardo a piani o programmi innovativi in materia di aggiornamento e in riferimento alla lettera *a*) dell'art. 1 della presente legge.

Per la promozione e la consulenza nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477, la Regione si avvale dei distretti scolastici.

Alla giunta regionale è riservata una quota non superiore al tre per cento del totale delle somme attribuite agli enti delegati, per interventi di carattere straordinario e urgenti a favore degli enti stessi, delle comunità montane e dei consorzi di comuni.

Tali interventi sono disposti su richiesta degli enti interessati e di essi è data immediata comunicazione alla competente commissione consiliare ».

Art. 6.

L'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta e tenuto conto delle esigenze espresse dagli enti locali delegati, il piano per l'attuazione del diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo, entro il mese di febbraio.

Il piano indica le finalità da raggiungere con priorità da parte della Regione e degli enti delegati e determina i finanziamenti articolati per provincia, da assegnare alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni loro rispettivamente delegate, nonchè ai finanziamenti destinati all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7.

Per far fronte ad esigenze sopraggiunte nell'attuazione del piano di cui al primo comma il consiglio regionale, su proposta della giunta, può deliberare piani suppletivi relativi all'anno scolastico in corso, con le modalità di cui ai commi precedenti.

Le somme destinate all'esercizio delle funzioni delegate sono erogate dalla Regione direttamente alle province e ai comuni sulla base dei piani di cui all'art. 9 della presente legge.

Le amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a fornire tutti i dati richiesti per la formazione del piano di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 7.

L'art. 9, secondo comma, della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, è così modificato:

« Il piano provinciale determina l'impiego delle disponibilità finanziarie distinguendo i finanziamenti destinati all'esercizio delle funzioni delegate alle province ed i finanziamenti destinati ai singoli comuni ».

Art. 8.

L'art. 10, terzo comma, della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, è così modificato:

« Ogni comune decide le forme ed i modi di partecipazione democratica alla programmazione dei servizi di propria competenza, garantendo la partecipazione degli organi collegiali di governo della scuola ».

Art. 9.

L'art. 11, secondo comma, della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, è così modificato:

« Gli enti delegati sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente ».

Art. 10.

L'art. 13, secondo comma, della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, d'intesa con gli organi collegiali di governo della scuola, all'acquisto — da finalizzare a precisi programmi innovativi — di testi a favore delle biblioteche di classe o di istituto, ovvero di materiale diretto a favorire la sperimentazione di cui ai precedenti articoli 2, lettera *b*), e 3, lettera *b*) ».

Art. 11.

L'art. 17, primo comma, della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, è così modificato:

« I servizi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono destinati, oltre che ai lavoratori studenti frequentanti le scuole di cui all'ultimo comma dell'art. 1, anche ai lavoratori studenti ed agli adulti che frequentano corsi finalizzati al conseguimento della licenza di scuola media ed a quelli che frequentano scuole serali secondarie superiori gestite da enti pubblici o morali ».

Art. 12.

All'art. 25 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, sono aggiunti i seguenti commi:

« I comuni possono costituire comitati con compiti consultivi e di studio, composti da rappresentanti degli enti locali e degli organismi collegiali di governo della scuola, nonchè di tutte le forze politiche, economiche, sociali, sindacali, associative e culturali, operanti nei comuni stessi.

I comitati di cui al comma precedente sono istituiti con deliberazione del consiglio comunale, nella quale saranno indicati specificatamente la composizione, la durata ed i compiti ».

Art. 13.

L'art. 28 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per far fronte alle spese da sostenere per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, ciascuna provincia potrà trattenere il 2 % dell'importo complessivo ad essa destinato per le finalità di cui agli articoli 2 e 3; ciascun comune potrà trattenere il 2 % sul totale delle somme ad esso assegnate ».

Art. 14.

A modifica ed integrazione di quanto previsto dagli articoli 26 e 27 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, tenuto conto del disposto dell'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 1975, n. 107, la spesa per l'attuazione del diritto allo studio per gli anni scolastici 1975-76 e 1976-77 e successivi è determinata rispettivamente in lire 13.500 milioni e lire 14.000 milioni, con stanziamenti annuali dell'importo:

lire 13.000 milioni per l'anno finanziario 1976;
lire 14.000 milioni per gli esercizi 1977 e 1978.

Al maggiore onere di lire 1.000 milioni risultante a carico del bilancio 1976 si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa 1976 e con la correlativa integrazione della dotazione del cap. 132101 « Attuazione del diritto allo studio » iscritto nel medesimo stato di previsione.

All'ulteriore maggior spesa di lire 1.000 milioni gravante per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma si provvederà, a decorrere dall'anno finanziario 1977, con quota delle maggiori entrate derivanti alla Regione sul fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 agosto 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 luglio* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *agosto* 1976, *prot.* 21102/9149).

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1976, n. **33.**

Modifiche e integrazioni all'art. 25, quarto comma, della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 34 del 25 agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art 25, quarto comma, della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93, è abrogato e sostituito dai seguenti commi:

« Il comitato di gestione di ciascuna scuola è composto da tre rappresentanti della provincia nel cui territorio la scuola ha la sua sede, di cui uno designato dalla minoranza; da tre rappresentanti del comune capoluogo della provincia, di cui uno designato dalla minoranza; da un membro designato dall'assessore regionale all'istruzione, con funzioni di presidente; da due membri designati rispettivamente dagli assessori regionali ai servizi sociali e alla sanità; da tre membri designati dai sindacati dei lavoratori più rappresentativi sul piano nazionale; da due rappresentanti dei docenti e da uno del personale non docente eletti dal rispettivo personale con votazione a scrutinio segreto; dal direttore del centro; da tre rappresentanti degli allievi eletti con votazione a scrutinio segreto.

Possono essere chiamati a far parte del comitato altri componenti, in numero non superiore a tre ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 agosto 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 luglio* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *agosto* 1976, *prot.* 21002/9154).

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1976, n. **34.**

Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1973, n. 16 - Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia, delle imprese artigiane che ne fanno parte in qualità di soci, del consorzio regionale tra le cooperative stesse.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 34 del 25 agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1973, n. 16, è modificato come segue:

« A partire dal 1° luglio 1976, ai fini dell'applicazione della presente legge, i prestiti di esercizio considerati alla lettera *b)* dell'art 1 non possono essere superiori a L. 5.000.000 per sorta di capitale ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della costituzione e 43 dello statuto.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 agosto 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 luglio* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *agosto* 1976, *prot.* 22602/9202).

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1976, n. 35.

Rifinanziamento della legge regionale 11 aprile 1975, n. 49, concernente: « Contributi alle provincie della Lombardia per il potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi ».

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 25 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi alle amministrazioni provinciali della Lombardia per gli acquisti di attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi di cui alla legge regionale 11 aprile 1975, n. 49, è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di L. 200.000.000.

Art. 2.

Alla spesa come sopra autorizzata si fa fronte con riduzione per altrettanto importo del « Fondo per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976.

Al cap. 251400 già iscritto « per memoria » nello stesso stato di previsione per « Contributi in capitale alle provincie della Lombardia per il potenziamento delle attrezzature dei laboratori provinciali di igiene e profilassi » è assegnata la dotazione di lire 200 milioni.

Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio corrente potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 1977.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 agosto 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 luglio* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *agosto* 1976, *prot.* 20802/9203).

(10045)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. 47.

Ulteriore rifinanziamento con modifiche della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3 (titolo I concernente interventi regionali per agevolare la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni di assistenza per anziani).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 30 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1976 un limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1995.

L'onere di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 100 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, fa carico al cap. 5854 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e rispettivamente del bilancio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano 1976-79 a lire 4.200 milioni, di cui lire 1.050 milioni per l'esercizio 1976.

Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 10, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

Le domande per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 1, corredate dalla documentazione prescritta dall'art. 5 della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, o la conferma di quelle presentate fino all'entrata in vigore della presente legge, devono pervenire all'assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I contributi previsti dall'art. 1 della presente legge saranno assegnati unicamente per il completamento, l'ammodernamento, l'adattamento e la riparazione di edifici destinati a case e a centri diurni di assistenza per persone anziane.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 agosto 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. 48.

Provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica, modifica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, integrazioni e modifiche della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 30 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NUOVE PROVVIDENZE A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 1.

La regione Friuli-Venezia Giulia esercita, in materia di edilizia scolastica, le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione della Repubblica, dallo statuto speciale e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, secondo gli indirizzi programmatici della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti obbligati a fornire i locali a uso delle scuole statali ed ai loro consorzi contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento e la sistemazione di edifici scolastici destinati o da destinare a sede di scuole materne, elementari, secondarie di primo e di secondo grado,

professionali ed artistiche, nonchè per ogni infrastruttura, inserita in un complesso scolastico, necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la promozione dell'effettivo esercizio del diritto allo studio.

L'amministrazione regionale è pure autorizzata a concedere agli enti obbligati ed ai loro consorzi contributi integrativi per la realizzazione di opere già finanziate a carico dello Stato o della Regione con interventi che si siano dimostrati insufficienti.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a concedere agli enti obbligati e loro consorzi, nonchè agli altri enti e istituzioni operanti nel settore, contributi per opere di riattamento e di straordinaria manutenzione, nonchè per l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna e alla scuola dell'obbligo.

Art. 4.

Gli interventi di cui al primo e secondo comma dello art. 2 sono attuati mediante la concessione di contributi in quote annue costanti, per un periodo non superiore ai 20 anni, nella misura massima del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

La spesa ammissibile può comprendere, oltre al costo progettuale dell'opera e a quello delle attrezzature e dell'arredamento, sia didattico, sia amministrativo, anche il prezzo d'acquisto dell'area necessaria, nonchè una quota, non superiore all'8 per cento del costo totale dell'opera, per spese generali e di collaudo.

Art. 5.

La realizzazione degli edifici scolastici contemplati dall'articolo 2 della presente legge può essere attuata anche mediante l'impiego di strutture prefabbricate definitive.

Possono essere ammesse a contribuzione opere prefabbricate già avviate a realizzazione, purchè non siano state appaltate anteriormente al 1° gennaio 1976.

La realizzazione di edifici scolastici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive può essere affidata, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, alle amministrazioni provinciali, le quali, a loro volta, potranno provvedervi anche mediante l'istituto della concessione a imprese pubbliche o private, singole o consociate.

Art. 6.

Gli interventi di cui all'art. 3 sono attuati mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, per un importo complessivo non superiore a lire 25 milioni per opera.

Art. 7.

Gli enti e le istituzioni che intendono fruire dei contributi regionali ai sensi degli articoli precedenti devono presentare domanda all'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il 1976 ed entro il 15 marzo di ogni anno per gli anni successivi.

La domanda va corredata con i seguenti documenti:

a) deliberazione dell'organo competente dell'ente o istituzione, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione dell'opera ed al conseguimento del contributo;

b) relazione illustrativa dell'opera con il preventivo sommario della spesa e l'indicazione dei mezzi di finanziamento.

Art. 8.

Per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere contemplate dalla presente legge si applicano le norme e le procedure vigenti in materia.

I lavori dovranno essere eseguiti con il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, anche nei comuni non classificati ai sensi dell'art. 3, lettera *a*), della legge medesima fino alla definitiva classificazione.

Art. 9.

Qualora i beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge abbiano fatto ricorso a operazioni di mutuo, le quote annue costanti del contributo possono essere versate direttamente all'istituto mutuante.

Art. 10.

I mutui contratti per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi della presente legge possono essere garantiti dalla Regione.

Capo II

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1965, N. 22

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, modificata e integrata con leggi regionali 20 giugno 1967, n. 13; 20 ottobre 1967, n. 24; 1° agosto 1969, n. 24; 10 febbraio 1972, n. 5; 2 aprile 1973, n. 25, è sostituito dal seguente comma:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle province, ai comuni e agli altri enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali, contributi in conto capitale e in quote annue costanti per la costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici destinati a sede di scuole e istituti d'istruzione primaria, secondaria di primo e di secondo grado, artistica e professionale ».

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12.

Per le finalità previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 350 milioni e, nell'esercizio finanziario 1978, un ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

esercizi 1976 e 1977	L.	350.000.000
esercizi dal 1978 al 1995	»	650.000.000
esercizi 1996 e 1977	»	300.000.000

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 è istituito — al titolo II, sezione II, rubrica n. 8, categoria XI — il cap. 5168, con la denominazione: « Contributi annui costanti a favore degli enti obbligati e loro consorzi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento e la sistemazione di edifici scolastici destinati o da destinare a sede di scuole materne, elementari, secondarie di primo e di secondo grado, professionali ed artistiche, nonchè per ogni infrastruttura, inserita in un complesso scolastico, necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la promozione dell'effettivo esercizio del diritto allo studio e contributi integrativi per la realizzazione di opere già finanziate a carico dello Stato o della Regione » e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 350 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976.

All'onere complessivo di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 (rubrica n. 8 - partita n. 1/*b* - elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 13.

Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, è istituito — al titolo II, sezione II, rubrica n. 8, categoria XI — il cap. 5169 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a favore degli enti obbligati e dei loro consorzi, nonchè degli altri enti e istituzioni operanti nel settore, per opere di riattamento e di straordinaria manutenzione, nonchè per l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna e alla scuola dell'obbligo », e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni per gli esercizi 1976-79, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 (rubrica n. 8 - partita n. 1/*b* dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 14.

Per far fronte agli eventuali oneri conseguenti alle garanzie di cui all'art. 10 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 60 milioni, di cui 10 milioni per l'esercizio 1976.

L'onere di lire 60 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1976, fa carico al cap. 5041 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 60 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1976.

Al predetto onere si fa fronte con la maggiore entrata di lire 60 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1976, accertata sul cap. 151 dello stato di previsione della entrata del piano finanziario 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 15.

In relazione al disposto di cui all'art. 11 della presente legge, la denominazione del cap. 5164 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 viene così modificata: « Contributi annui costanti sulla spesa riconosciuta ammissibile a favore di province, comuni e altri enti obbligati a fornire locali ad uso delle scuole statali, per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole e istituti d'istruzione primaria, secondaria di primo e di secondo grado, artistica e professionale, nonchè ai comuni, alle province, agli istituti pubblici di assistenza, beneficienza e loro consorzi, enti ed istituzioni per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole materne ».

Capo IV

INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1976, N. 34

Art. 16.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Al fine di assicurare entro il 1° ottobre 1976 la necessaria dotazione di aule per il servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, nelle zone colpite dal terremoto, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per acquisire e porre in opera aule mobili o ad elementi componibili ».

Art. 17.

Il quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è sostituito dal seguente:

« A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui al primo e secondo comma — che comprendono tutti gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell'arredamento — l'amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti relativamente ai limiti di oggetto o di importo:

a) a disporre aperture di credito a favore dei presidenti delle province di Udine e Pordenone;

b) ad effettuare pagamenti alle due amministrazioni provinciali suddette o agli enti locali interessati, mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20 ».

Art. 18.

L'art. 11 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di particolari eccezionali esigenze, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, già ammesse ai benefici della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, capo VI, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i comuni interessati non dispongano della necessaria copertura finanziaria ».

Art. 19.

Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Per gli oneri previsti dall'art. 8 vengono istituiti, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al titolo II - sezione II - rubrica n. 3, i seguenti capitoli:

alla categoria IX:

cap. 5072 con la denominazione: « Spese o rimborsi per l'approvvigionamento e la messa in opera di aule mobili o ad elementi componibili o strutture prefabbricate definitive da destinare al servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, compresi gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonchè quelli dell'arredamento, nelle zone colpite dal terremoto » e con lo stanziamento di lire 7 miliardi, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato per l'esercizio 1976 ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

alla categoria XI:

il cap. 5080 « per memoria » con la denominazione: « Finanziamenti a favore delle amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone o agli enti locali interessati mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20. Per tale scopo è autorizzato un limite di impegno per l'anno 1976 le cui annualità e il relativo ammontare saranno determinati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare competente ».

Art. 20.

Gli ultimi due commi dell'art. 15 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, vengono sostituiti dai seguenti:

« Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 5002, 5080, 6707, saranno determinati — ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 — con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la commissione consiliare competente.

Lo stanziamento di lire 7 miliardi autorizzato con il precedente secondo comma sul cap. 5072 per gli interventi di cui all'art. 8 della presente legge potrà essere integrato con prelevamenti dal cap. 6990 — ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 — con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la commissione consiliare competente.

I capitoli di spesa 5002, 5072 e 5080 sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 ».

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 agosto 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. 49.

Norme modificative ed integrative della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, relativa al reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 30 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME MODIFICATIVE

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, è così sostituito:

« L'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti, di cui all'art. 2, lettera *a*), della presente legge, ha luogo con deliberazione del consiglio comunale e — per i comuni forniti di strumenti urbanistici vigenti o adottati entro il 6 maggio 1976 — nell'ambito delle zone destinate all'edilizia residenziale ».

Al secondo comma dello stesso art. 3, le parole « le aree di espansione » sono sostituite con « le zone destinate all'edilizia residenziale ».

Art. 2.

All'art. 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, le parole « dai piani regolatori comunali » sono sostituite con le parole: « dagli strumenti urbanistici comunali ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, dopo le parole « i comuni procedono » sono aggiunte le parole: « entro il 31 ottobre 1976 ».

Al secondo comma dello stesso articolo, la parola « industriali » è sostituita con le parole: « per insediamenti produttivi ».

Art. 4.

All'art. 9 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, dopo le parole « i comuni provvedono » sono inserite le parole: « entro il 31 ottobre 1976 ».

Capo II

NORME INTEGRATIVE

Art. 5.

Per sopperire alle più immediate esigenze conseguenti all'evento calamitoso del 6 maggio 1976, il sindaco è autorizzato a rilasciare, per un periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione edilizia comunale, licenze edilizie anche in difformità dalle vigenti norme regolamentari o di attuazione degli strumenti urbanistici, limitatamente al riatto ed all'eventuale miglioramento della funzionalità degli edifici danneggiati, semprechè non ostino ragioni di igiene, di sicurezza pubblica e di estetica.

Art. 6.

L'installazione di manufatti provvisori, in qualsiasi modo strumentali alla riparazione degli edifici ad uso abitativo, ad uso di servizi ovvero ad uso delle attività produttive, oppure funzionali alle operazioni preordinate alla ricostruzione degli abitati, è soggetta ad autorizzazione comunale.

L'autorizzazione viene rilasciata da parte del sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, per un tempo determinato, anche in deroga alle prescrizioni urbanistiche vigenti, semprechè non ostino ragioni di igiene, di sicurezza pubblica e di traffico.

L'autorizzazione in ogni caso decade con il ripristino degli edifici al cui servizio il manufatto era stato assentito.

I manufatti non rimossi entro il termine fissato dalla autorizzazione ovvero alla decadenza della stessa, nella ipotesi di cui al precedente comma, sono considerati abusivi e nei loro confronti si applica il disposto dell'art. 32, terzo comma, e dell'art. 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Le installazioni realizzate sino alla data di entrata in vigore della presente legge senza autorizzazione, sono regolarizzate ad ogni effetto a seguito di rilascio dell'autorizzazione comunale, prevista dal presente articolo.

Art. 7.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa che i comuni sono tenuti ad assumere per la espropriazione e per l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree destinate agli insediamenti per fronteggiare le immediate esigenze abitative, nonchè dei servizi collettivi.

A tal fine l'amministrazione stessa è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei sindaci dei comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 8.

Per le finalità previste dal precedente art. 7, viene istituito « per memoria » nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al titolo II - sezione III - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap. 5373 con la denominazione: « Sovvenzioni ai comuni per l'espropriazione e per l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree destinate agli insediamenti per fronteggiare le immediate esigenze abitative, nonché dei servizi collettivi ».

Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo di cui al precedente comma saranno determinati, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare competente.

Il precitato cap. 5373 è istituito in aggiunta a quelli previsti dall'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 agosto 1976

COMELLI

(10241)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762570)